

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6367 del 05/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta Societa' Agricola CA' BIANCHINA S.R.L., con sede legale e impianto nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Frattina n. 50. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale /A.U.A.) per la modifica sostanziale dell'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con A.U.A. atto n. 6821 del 04.11.2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6591 del 04/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Inviata via PEC

Sinadoc n. 21862/2023/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **Società Agricola CA' BIANCHINA S.R.L.**, con sede legale e impianto nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Frattina n. 50. **DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica sostanziale dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas)**, autorizzata con A.U.A. atto n. 6821 del 04.11.2014.

## LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data 22.05.2023 dalla Ditta Società Agricola CA' BIANCHINA S.R.L., con sede legale nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/89270 del 22.05.2023, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6821 del 04.11.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas);

CONSIDERATO che la variante proposta riguarda l'ampliamento dell'attuale piano di alimentazione prevedendo oltre alle biomasse già autorizzate, l'introduzione di diversi sottoprodotti, di liquame bovino e di pollina e che le matrici ambientali interessate sono le emissioni in atmosfera e l'utilizzazione agronomica del digestato;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. n. 21/2012;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e ss.mm.ii.;
- la Delibera G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005 e ss.mm.ii.;
- la Delibera G.R. n. n. 1860 del 18 Dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di G.R. n. 1495/2011;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente n. 309 del 28.06.2023;

VISTA la nota di “Avvio del Procedimento” di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/96527 del 01.06.2023, con la quale, in particolare, si è richiesto al Comune di Vigarano Mainarda il parere di carattere sanitario riguardante le emissioni odorigene e diffuse e al Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara la Relazione Tecnica prevista, per la matrice emissioni in atmosfera e, nello specifico, emissioni odorigene e diffuse;

VISTA la “Comunicazione e richiesta integrazioni” di Arpae-SAC Ferrara, Prot. n. PG/2023/122627 del 13.07.2023, con cui, in particolare, si è richiesto alla Ditta di trasmettere a questa Agenzia, entro 30

giorni dal ricevimento della stessa, un aggiornamento della documentazione presentata, alla luce della nuova normativa (Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309), fornendo inoltre alcune osservazioni rispetto a quanto già presentato, al fine della presentazione della documentazione aggiornata;

VISTA la nota di Arpae-SAC Ferrara, Prot. n. PG/2023/128484 del 24.07.2023 con la quale, a completamento del Prot. n. 122627/2023 sopra citato, si è chiesto alla Ditta di trasmettere la documentazione richiesta nella *Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con richiesta integrazioni e trasmissione del "Contributo SSA sulla modellistica presentata nella relazione tecnica Studio predittivo di impatto odorigeno mediante modello di dispersione in atmosfera - rev. 00 del 11/05/2023 e sul piano del traffico"*, del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara (Prot. n. PG/2023/125696 del 19.07.2023);

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta (Prot. Arpae n. PG/2023/133776 del 02.08.2023), inviata da questo Servizio SAC agli Enti coinvolti con nota Prot. n. PG/2023/139181 del 10.08.2023;

VISTA la "Relazione tecnica emissioni in atmosfera – valutazione completa non possibile per mancanza informazioni richieste" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/161054 del 22.09.2023 (fornita a seguito della richiesta di questo SAC con il Prot. n. 139181/2023 sopra citato), nella quale, in particolare, esprime le seguenti conclusioni:

*Le questioni che non permettono la valutazione completa dell'istanza in oggetto sono quelle meglio specificate nel testo in relazione alle risposte di cui ai punti 2) - 3) per l'impatto odorigeno e 7) per quanto riguarda le planimetrie;*

VISTO in particolare quanto richiesto ai punti 2) e 3) riportati nella succitata relazione tecnica e le valutazioni fatte dal Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara:

"2) presentazione di quanto previsto dalla procedura estesa degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/06 per gli impatti odorigeni di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 309 del 28/06/2023, cui si rimanda;

3) coerentemente con le valutazioni pervenute dal SSA si richiede inoltre che vengano fornite anche le informazioni, già richieste da codesto SAC nella nota sopra citata;

Si rimanda alla relazione del Servizio Sistemi Ambientali, Prot. Arpae n. 160607 del 22.09.2023.

Risulta quindi impossibile esprimere valutazioni su tale aspetto non essendo stato presentato quanto richiesto nella richiesta integrazioni e ripreso nella relazione sopra citata”;

VISTA la relazione del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae-Ferrara, Prot. n. 160607 del 22.09.2023 nella quale, in particolare, si fa presente che *quanto presentato ed esaminato, non risulta tale da permettere di valutare l'impatto odorigeno dell'impianto nell'assetto in progetto con l'adozione del nuovo piano di alimentazione; inoltre lo studio condotto non risulta rispondere a quanto previsto dalla "procedura estesa", così come descritta negli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 per gli impatti odorigeni di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 309 del 28/06/2023 in materia di emissioni odorogene da impianti e attività, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'allegato A e si conferma che non è possibile esprimere un parere in merito all'impatto odorigeno dell'impianto con il nuovo piano di alimentazione che prevede l'utilizzo di matrici ad alto potere odorigeno quali ad esempio reflui zootecnici (liquame bovino e pollina broiler);*

VISTO INOLTRE che, relativamente alle planimetrie, come riportato al punto 7) della già citata Relazione Tecnica Prot. n. 161054/2023, risultano ancora incongruenze/mancanze/inesattezze nella documentazione integrativa inoltrata;

VISTA la “Comunicazione dei motivi ostativi al proseguimento dell'istanza” ex art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., trasmessa alla Società con Prot. Arpae n. PG/2023/188142 del 06.11.2023, nella quale, in particolare, si rende noto che “non risulta possibile procedere con l'adozione dell'atto di A.U.A., in quanto la documentazione integrativa presentata non risulta tale da permettere di valutare l'impatto odorigeno dell'impianto con l'adozione del nuovo piano di alimentazione e inoltre lo studio condotto non risulta rispondere a quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28/06/2023 e quindi non è stato possibile esprimere una valutazione tecnica in merito, da parte del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae”;

VISTO che nel suddetto preavviso di diniego, è indicato che “ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., questa Agenzia sta predisponendo un atto di diniego dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione potranno essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti”;

DATO ATTO che non sono state presentate osservazioni/documentazione entro i termini previsti dal preavviso di diniego;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Società Agricola CA’ BIANCHINA S.R.L., relativamente all’istanza presentata e precedentemente citata;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

DATO ATTO:

- che la Responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;
- che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**D I S P O N E**

**per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale** di cui all'istanza presentata a questa Agenzia in data 22.05.2023 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/89270 del 22.05.2023, dalla Ditta **Società Agricola CA' BIANCHINA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Frattina n. 50, C.F. e P.IVA n. 01801710383, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas)**, ubicata nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Frattina n. 50, autorizzata con atto di A.U.A. n. 6821 del 04.11.2014 adottato dalla Provincia di Ferrara;

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso alla Ditta Società Agricola CA' BIANCHINA S.R.L., al SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, all'Ufficio Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, all'Azienda USL di Ferrara – UOC Veterinaria e UOC Igiene Pubblica;

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda.

*firmato digitalmente*  
la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Dott. Geol. Gabriella Dugoni



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**